

OGGETTO: BONUS FORMAZIONE 4.0 - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

OGGETTO	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, è stato pubblicato il decreto 4 maggio 2018 che disciplina le modalità e i criteri di concessione del credito d'imposta sulle spese di formazione 4.0 , istituito dalla legge di Bilancio 2018. Per l'attuazione del beneficio è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019.
DESTINATARI	Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese , indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato
SPESE AGEVOLABILI	Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione, effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 , applicate ai seguenti ambiti: - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione; - vendita e marketing. Le attività formative devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali . Non sono ammissibili le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
AGEVOLAZIONE	Il credito d'imposta è riconosciuto, entro un massimo di 300.000 euro per beneficiario, nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.
CERTIFICAZIONE DEI COSTI	Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o di una società di revisione. Per l'attività di certificazione contabile, dette imprese hanno diritto a beneficiare di un credito di imposta par alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di 5.000 euro. Sono esenti dagli obblighi di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

MODALITA' DI UTILIZZO	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo,- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;- non è sottoposto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né al limite massimo di compensabilità di 700.000 euro previsto dall'articolo 34 della l. n. 388/2000.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto MISE 04/05/2018.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 7 del 16 marzo 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.